

BGer 1P.579/2003 vom 15. Oktober 2003

Bundesgericht, 2003-10-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.579_2003

FR: TF 1P.579/2003 du 15 octobre 2003

IT: TF 1P.579/2003 del 15 ottobre 2003

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvi).

E. 1.1

La decisione relativa alla ricusazione non pone fine alla lite, ma ne rappresenta unicamente una fase intermedia. Essa è tuttavia di principio impugnabile direttamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio essendo, secondo l' art. 87 OG , ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito (DTF 126 I 203 consid. 1, 124 I 255 consid. 1b/bb). Anche la decisione che nega l'assistenza giudiziaria è di massima ricevibile sotto il profilo dell' art. 87 OG , visto ch'essa, pure di natura incidentale, può causare un danno giuridico irreparabile (DTF 126 I 207 consid. 2a, 121 I 321 consid. 1, 111 Ia 276 consid. 2).

E. 1.2

Secondo l' art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale non esamina di propria iniziativa se la decisione impugnata sia conforme al diritto e all'equità, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b).

E. 1.3

Il ricorso non adempie gli esposti obblighi di motivazione ed è quindi inammissibile. Le ricorrenti accennano invero a una pretesa violazione degli art. 9, 29 e 30 Cost. nonché dell' art. 6 n. 1 CEDU , ma non spiegano, con una motivazione conforme all' art. 90 cpv. 1 OG e alla citata giurisprudenza, in che misura tali disposizioni sarebbero state violate dalla Corte cantonale. Tanto più che quest'ultima ha ritenuto l'istanza di ricusazione parzialmente inammissibile siccome non sufficientemente motivata riguardo a specifici punti: spettava quindi alle ricorrenti addurre le ragioni per cui la Corte cantonale avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Limitandosi a rimproverare al Pretore generiche violazioni del diritto procedurale, segnatamente del diritto di essere sentito e del principio dell'eventualità, le ricorrenti non si confrontano con le puntuali argomentazioni contenute nel giudizio impugnato, né rendono affatto verosimile un sospetto di parzialità del Giudice di prima istanza.

D'altra parte, ove le ricorrenti criticano il diniego dell'assistenza giudiziaria nella sede cantonale, esse si limitano a sostenere che la Corte cantonale si sarebbe fondata solo sulla legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002 (Lag), senza tenere conto della Costituzione federale e della CEDU. Esse non spiegano tuttavia, con una motivazione rispettosa degli esposti principi, per quali ragioni, ritenendo la domanda di revisione priva di probabilità di esito favorevole, la Corte cantonale avrebbe applicato in modo arbitrario l' art. 14 cpv. 1 lett. a Lag o altrimenti violato l' art. 29 cpv. 3 Cost. (cfr., su questa garanzia, DTF 127 I 202 consid. 3; sentenza 1P.128/2002 del 9 aprile 2002, consid. 2 e 3, pubblicata in: R DAT II-2002, n. 65, pag. 235 segg.).

E. 2

La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3

La tassa di giustizia di complessivi fr. 500.-- è posta a carico delle ricorrenti, in solido.

E. 4

Comunicazione alle parti, rispettivamente alle loro patrocinatrici, al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2003

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.